

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4778

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COVA, FANUCCI**

Disposizioni per la tutela dei cavalli nella gare e manifestazioni ippiche e nella pratica dell'equitazione

*Presentata il 12 dicembre 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ippica e in generale gli sport equestri sono settori e attività che, ad ogni livello, coinvolgono, oltre a uomini e donne, i cavalli. Partendo da questo forse banale presupposto si capisce come sia urgente e imprescindibile migliorarne e garantirne il benessere, con proposta di legge al passo con i tempi e con le cresciute sensibilità al riguardo. Si tratta di una svolta di civiltà e di filosofia, di un'autentica rivoluzione che già nel medio periodo porterà miglioramenti straordinari anche al livello qualitativo dei cavalli e di chiunque abbia a interagire con il settore.

Punti chiave della presente proposta di legge sono l'abolizione di ogni strumento punitivo e coercitivo (non solo la frusta e altri strumenti nell'ippica ma anche, per esempio, gli speroni nell'equitazione), il portare a un livello serio e premiante la lotta al doping (dei cavalli ma anche degli uo-

mini e delle donne che li accompagnano) permettendo e agevolando il miglioramento e la trasparenza di chi nel settore dei cavalli lavora e, appunto, delle condizioni dell'ambiente lavorativo.

La presente proposta di legge riprende il testo noto come « legge primavera », che deve il suo nome alle imprese sportive di Primavera As, una cavalla che gareggia al trotto senza che chi la guida porti mai il frustino. Quando correva con la frusta militava senza successo nelle categorie più infime, poi, da quando ha iniziato a correre senza frusta, ha cominciato a vincere ed è arrivata a misurarsi nei grandi premi e a sfidare i più grandi campioni internazionali

È dovere di questo Parlamento dare luogo e compiere un'autentica rivoluzione di filosofia, di etica e di sostanza, riportando al centro del progetto di rilancio del

settore il cavallo e ponendo come priorità assoluta l'amore per l'animale e il suo benessere psico-fisico. La presente proposta di legge prevede, quindi, di abolire la frusta dalle competizioni ippiche e gli speroni da quelle di equitazione, di impedire qualsiasi forma di sfruttamento e d'impiego inadeguato e di riformulare i passi e le azioni di una seria guerra al doping e a ogni maltrattamento verso i cavalli.

Essa porterà a un rispetto totale dei cavalli e del loro benessere, nonché a maggiori trasparenza, credibilità e regolarità delle competizioni e quindi anche alla tutela di chi le pratica, del pubblico, degli appassionati e degli scommettitori.

A conferma dell'utilità della presente proposta di legge basti pensare che nelle oltre duecento corse del Circuito delle stelle, dove si corre senza frusta, la percentuale dei cavalli squalificati per rottura — nonostante le guide amatoriali e non sempre esperte — è inferiore di un terzo a quella di professionisti e del 40 per cento rispetto ad allievi e gentlemen.

In Norvegia, dove la frusta è vietata per legge, il pubblico è in crescita ormai da dodici anni, i cavalli ottengono risultati importanti anche all'estero ed è stato ottenuto, senza l'uso della frusta, il record del mondo sul doppio chilometro, stabilito da Ferrari RR.

Anche in Italia sono diversi i casi in cui un cavallo, guidato occasionalmente senza frusta, ha migliorato prestazioni e record. Per citare solo alcuni esempi, oltre a Primavera As, si ricordano Marco Aurelio, Olga de Gleris, Nureiev Champ, Rubina Sere, Olimpo Bi, Saira e Neldgrado Vil.

Di seguito si illustrano gli articoli della presente proposta di legge:

L'articolo 1 vieta, in tutti gli sport e le manifestazioni dove sono impiegati e impegnati cavalli, l'utilizzo e anche la semplice adozione degli speroni e di qualsiasi altro finimento, congegno od orpello similare.

L'articolo 2 vieta l'utilizzo di tutti i finimenti dotati di chiodi, punte o costrizioni rigide, quali, per esempio al trotto, bastone chiodato, mezzo bastone con i chiodi e sottocoda di ferro.

L'articolo 3 stabilisce i parametri da rispettare per permettere la partecipazione di cavalli a feste, fiere, celebrazioni storiche, palii, giostre e quintane al di fuori degli impianti e dei percorsi dell'ippica.

L'articolo 4 disciplina l'uso del frustino nell'equitazione e, più in generale, negli sport equestri. Definisce poi una graduale scaletta temporale prima del totale divieto della frusta.

L'articolo 5 regola, a seconda della disciplina e dell'età, quali e quante corse possano effettuare i cavalli.

L'articolo 6 specifica alcune misure relative alla sicurezza e alla salute dei cavalli.

L'articolo 7 introduce una serie di norme per contrastare ancora più radicalmente il *doping* nei cavalli e nei cavalieri, fantini e *driver*.

L'articolo 8, infine, prevede una serie di norme relative al passaggio di cavalli tra proprietari, al ritiro dei cavalli dall'attività agonistica e alle qualifiche dei puledri.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Divieto di uso di speroni e di strumenti simili).*

1. Negli sport e nelle manifestazioni dove sono impiegati cavalli, di qualsiasi razza ed età, sono vietati l'utilizzo e l'adozione di speroni e di qualsiasi altro finimento, congegno o strumento simile.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche alle strutture e alle forme di allenamento, di addestramento e di doma e la sua violazione è punita con l'immediata squalifica del cavaliere, del fantino o dell'amazzone, di seguito denominati « atleti », e con una multa fino a 3.000 euro e fino a 6.000 euro in caso di recidiva a carico degli atleti e dei responsabili della manifestazione.

3. I giudici sportivi possono ulteriormente sanzionare con la revoca di licenze, patentini o qualifiche le violazioni del divieto di cui al presente articolo effettuate a decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora la violazione del divieto di cui al presente articolo provochi lesioni al cavallo o all'atleta è prevista una multa fino a 40.000 euro e, nei casi più gravi, la reclusione da tre a diciotto mesi.

5. Resta altresì vietato l'utilizzo, nelle corse di trotto, di balze e di mezze balze e, nell'equitazione, di qualsiasi tipo di paracocchi, di maschere, di finimenti e di imboccature considerati coercitivi o dolorosi dai giudici di gara.

## ART. 2.

*(Divieto di uso di corrente elettrica, di pile, di scosse e di chiodi).*

1. A decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle discipline e nelle manifestazioni in cui sono impiegati cavalli è vietato l'uso di finimenti dotati di chiodi, di punte o di

costrizioni rigide, quali, con riferimento al trotto, il bastone chiodato, il mezzo bastone con i chiodi e la sottocoda di ferro.

2. L'utilizzo di corrente elettrica sui cavalli nonché di chiodi o di punte è punito con la reclusione da sei a trentasei mesi. Inoltre, i responsabili sono puniti con una multa da 3.000 a 15.000 euro e con la squalifica fino a ventiquattro mesi e, nei casi più gravi, con la radiazione da tutte le manifestazioni ippiche.

3. Il divieto di cui al comma 2 e le relative sanzioni si applicano anche durante le fasi e nelle strutture di allenamento, addestramento e doma.

4. I divieti di cui ai commi 2 e 3 e le relative sanzioni si applicano, altresì, anche nelle manifestazioni di tradizione, folklore e territorio, quali palii, quintane, fiere e, in generale, negli eventi svolti al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI) o dalle associazioni da queste riconosciute, nonché da associazioni o enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) come scuole equestri di formazione (SEF) Italia.

### ART. 3.

*(Manifestazioni nelle quali è consentito l'impiego di cavalli).*

1. È consentito l'impiego di cavalli nelle feste, fiere, celebrazioni storiche, palii, giostre e quintane al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla FISE, dalla FEI o dalle associazioni da queste riconosciute, nonché da associazioni o enti riconosciuti dal CONI, purché le manifestazioni:

a) rispettino i divieti di cui all'articolo 2;

b) prevedano l'impiego di cavalli di età compresa tra quattro e sette anni e il controllo medico-veterinario degli stessi ca-

valli entro i quindici giorni precedenti la manifestazione;

c) prevedano l'impiego di cavalli di razza non purosangue;

d) prevedano l'uso di una pista e di un tracciato che non presentano pericoli evidenti per l'incolumità dei cavalli e degli atleti e siano annualmente autorizzati da un'apposita commissione, di cui facciano parte anche un allenatore di galoppo, due medici veterinari, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministro delegato per lo sport e un rappresentante delle associazioni animaliste. La commissione stabilisce il numero dei cavalli che possono essere impiegati nella manifestazione e verifica il loro stato di salute al termine della stessa. Gli organizzatori della manifestazione sono tenuti a garantire la completa assistenza assicurativa, medica e veterinaria in favore degli atleti e dei cavalli.

#### ART. 4.

##### *(Uso della frusta).*

1. Nell'equitazione e, in generale, negli sport equestri, è consentito l'uso della frusta solo nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo l'uso della frusta è vietato sia nelle manifestazioni sia durante le fasi e nelle strutture di allenamento, addestramento e doma. Per la doma è consentito l'uso della frusta solo come guida a una distanza minima di 7 metri dal cavallo.

2. Nell'ippica l'uso della frusta è progressivamente abolito con le seguenti modalità:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2019 sono permessi quattro colpi di frusta nelle competizioni di galoppo e di salto ad ostacoli e tre colpi di frusta nelle competizioni di trotto;

b) dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 l'uso della frusta è vietato nelle competizioni di trotto e di galoppo, ad ecce-

zione delle competizioni riservate ai cavalli di due e di tre anni nelle quali l'uso della frusta è consentito come correttivo e segnale di guida, prevedendo comunque il divieto di usare la frusta per colpire il cavallo. Le violazioni ai divieti di cui alla presente lettera sono punite con appiedamenti, con squalifiche e con multe da 500 a 5.000 euro;

c) dal 1° gennaio 2022 l'uso della frusta è vietato nelle competizioni di trotto, di galoppo e di salto ad ostacoli e gli atleti sono tenuti a entrare in pista senza frusta. Il divieto di cui alla presente lettera si applica anche durante le fasi e nelle strutture di allenamento; durante le fasi e nelle strutture di addestramento e di doma l'uso della frusta è consentito solo come guida a distanza e nel lavoro alla corda o al tondino, prevedendo comunque il divieto di usare la frusta per colpire il cavallo. La violazione dei divieti di cui alla presente lettera comporta la denuncia per il reato di maltrattamento di animali di cui all'articolo 544-ter del codice penale, l'irrogazione di multe da 300 a 2.000 euro e l'interdizione dalla professione per un periodo da tre a sei mesi per gli addestratori.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i calci e qualsiasi strumento e forma di percossa sono puniti con appiedamenti, con squalifiche da tre a sei mesi, con la retrocessione nell'ordine di arrivo e con multe da 300 a 2.000 euro.

#### ART. 5.

*(Attività, stato di salute e carriera agonistica).*

1. Nell'equitazione i cavalli possono partecipare alle competizioni di salto ad ostacoli, divisi per anni e per categorie, da quattro a dodici anni di età, previo superamento, dal decimo anno di età, di controlli veterinari attestanti l'idoneità agonistica dei cavalli. I cavalli di quattro anni di età non possono saltare ostacoli di altezza superiore a 1,10 metri, quelli di cinque e sei anni di età non possono saltare ostacoli di

altezza superiore a 1,20 metri e quelli di età maggiore di sei anni non possono saltare ostacoli di altezza superiore a 1,30 metri.

2. Nel galoppo i cavalli di razza puro-sangue maschi possono correre da due a dodici anni di età e le femmine da due a nove anni, a condizione che i maschi dal decimo anno di età e le femmine dal settimo anno di età superino gli appositi controlli sullo stato di salute e sull'idoneità agonistica predisposti dai medici veterinari. Ogni anno, i cavalli di due anni di età possono correre dal 1° aprile al 29 maggio su distanze comprese tra 800 e 1.400 metri, dal 30 maggio su distanze comprese tra 1.000 e 2.000 metri. I cavalli di due anni di età possono disputare fino a un massimo di diciotto gare.

3. Nel trotto i cavalli maschi possono correre da due a dodici anni di età e le femmine da due a dieci anni di età, a condizione che i maschi dal decimo anno di età e le femmine dal settimo anno di età superino gli appositi controlli sullo stato di salute e sull'idoneità agonistica predisposti dai medici veterinari. Ogni anno, i cavalli di due anni di età possono correre dal 1° giugno al 29 luglio solo in corse con partenze alla pari tra i nastri e dal 30 luglio anche con partenza dietro auto start e possono disputare, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre, fino a un massimo di quindici gare.

4. Nelle corse di siepi possono correre cavalli di età compresa tra quattro e dodici anni e in quelle di *cross* e di *steeple* cavalli di età compresa tra cinque e dodici anni, a condizione che dal decimo anno di età superino gli appositi controlli sullo stato di salute e sull'idoneità agonistica predisposti dai medici veterinari.

#### ART. 6.

*(Responsabilità dei medici veterinari e sicurezza).*

1. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni ippodromo e centro di allenamento pubblico o che, comunque,

riceve un contributo pubblico deve dotarsi di un servizio notturno di custodia e di adeguati impianti di sicurezza e di controllo. In caso di mancato adeguamento entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, i proprietari dell'ippodromo o del centro di allenamento sono puniti con una multa da 2.000 a 5.000 euro e, in caso di mancato adeguamento entro due anni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, con la revoca dei permessi o delle concessioni. In ogni scuderia privata, maneggio o centro di allenamento gli allenatori o i gestori dei cavalli devono tenere adeguate scorte di medicinali veterinari, autorizzate ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

2. Il medico veterinario incaricato è responsabile del rilascio del certificato di idoneità agonistica dei cavalli che partecipano a concorsi equestri o a gare ippiche, sottoposti a trattamento farmacologico nei quindici giorni precedenti le competizioni.

#### ART. 7.

##### *(Controllo antidoping sui cavalli).*

1. Nei casi di cambio di proprietà, di allenamento o di gestione di un cavallo in concorsi di equitazione, aste o gare ippiche è obbligatorio il controllo antidoping, con costi a carico dell'acquirente, dell'allenatore o del gestore, e l'eventuale positività al controllo può, su richiesta dei medesimi soggetti, invalidare il contratto, ferme restando le pene previste dalla legislazione vigente in materia di doping.

2. Nelle competizioni ippiche e di sport equestri è obbligatorio effettuare il controllo antidoping sul cavallo primo classificato ed è facoltà delle giurie disporre ulteriori controlli nei casi di infortuni, di inversioni di forma o di condotta dei cavalli nonché di scommesse anomali. Tali controlli possono essere comunque disposti anche sui cavalli non primi classificati.

3. In caso di incidente a un cavallo durante una gara ippica o di decesso di un cavallo in un ippodromo o in un campo di gara, esclusi i casi in cui la soppressione del



cavallo sia disposta dal medico veterinario di servizio con il consenso del proprietario per impossibilità di cure, è obbligatorio procedere alle analisi e al controllo antidoping. Qualora le analisi e il controllo antidoping diano esito positivo, i responsabili sono chiamati a risponderne direttamente sia in sede penale sia in sede civile per gli eventuali risarcimenti economici per i danni materiali e morali.

4. I decessi dei cavalli registrati per uso sportivo devono essere denunciati ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali che possono disporre appositi controlli.

#### ART. 8.

##### *(Disposizioni finali).*

1. I proprietari di cavalli registrati per uso sportivo o che hanno comunque preso parte a competizioni sportive riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla FISE, FEI o dalle associazioni da queste riconosciute nonché da associazioni o enti riconosciuti dal CONI come SEF Italia e i proprietari di cavalli che hanno partecipato a palii, giostre o fiere sono tenuti a dichiararne l'eventuale ritiro a fine carriera e la nuova destinazione all'allevamento, al riposo, alle passeggiate o all'ippoterapia.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì obbligati a dichiarare eventuali cessioni dei cavalli, anche gratuite, o cambi di proprietà, anche se effettuati tramite accordo privato tra le parti.

3. I cavalli assenti dalle competizioni per un periodo pari o superiore a quattro mesi devono essere sottoposti a visita medica veterinaria per il rilascio del certificato di idoneità agonistica prima di essere iscritti a nuove gare.

4. Per quanto concerne le prove di qualifica di puledri o, comunque, di cavalli esordienti, si applicano le normative vigenti, prevedendo comunque l'abolizione delle prove di riqualifica, se non espressamente richiesta dai giudici e dai funzionari addetti, per il trotto, per il galoppo e per la corsa ad ostacoli.

5. Per gli ippodromi amatoriali e per i campi di gara minori estranei ai circuiti

ufficiali è obbligatoria, nei giorni nei quali si svolgono le competizioni, un'adeguata copertura medico veterinaria; inoltre, nei luoghi dove soggiornano o gareggiano i cavalli, devono essere garantiti la fornitura di acqua potabile e il servizio di lavaggio, anche con acqua calda.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli atleti e ai cavalli provenienti dall'estero e che partecipano a competizioni nazionali o internazionali svolte nel territorio italiano.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

PAGINA BIANCA



\*17PDL0061120\*